

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MARENGO e ANTONIO RIZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il precedente Governo Dini, per garantire indefinitivamente all'Enel la riscossione delle « quote prezzo » ricorse all'arma del decreto-legge n. 227 del 1996, soprattutto per superare l'ostacolo costituito da due successivi pareri del Consiglio di Stato, che, confermando la natura temporanea delle stesse « quote di prezzo » e l'avvenuta acquisizione dei 6.200 miliardi ad esse corrispondenti, ne impedivano l'automatico e permanente inserimento in tariffa;

lo stesso decreto, se non venisse revocato, sembrerebbe un ingiusto regalo non già al bilancio già florido dell'impresa pubblica, quanto piuttosto ai futuri azionisti dell'Enel privatizzato, per i quali sono pronte per essere gratuitamente distribuite le riserve speciali emerse negli ultimi bilanci Enel, pari a 11.500 miliardi, cui si aggiungerebbero gli altri 1.100 miliardi delle ulteriori « quote prezzo » accertate dal Cipe;

è apparso pericoloso sotto il profilo politico ed assolutamente iniquo sotto quello morale che il Governo Dini abbia tentato « *in articulo mortis* » di finanziare l'Enel e persino di cancellare la norma autonomamente introdotta dal Parlamento nella legge finanziaria per il 1996 (articolo 3, comma 240), legalizzando con provvedimenti d'urgenza situazioni illegittime sottoposte alle valutazioni della magistratura penale e civile, che hanno consentito all'Enel di continuare a riscuotere dagli utenti somme da essi non più dovute per più di 4.000 miliardi;

la mancata riduzione delle tariffe elettriche incide notevolmente sul livello d'inflazione ed è causata proprio dal per-

manere nelle tariffe elettriche di oneri non dovuti per circa 3.000 miliardi l'anno, sommando i 1.200 miliardi provenienti dalle quote prezzo e 1.800 miliardi rivenienti dagli oneri nucleari —:

la sua opinione sulla delicata questione e quali provvedimenti urgenti intenda mettere in atto. (5-00321)

CHERCHI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il Governo della Repubblica francese ha deliberato il regime di zona franca per la Corsica e tale deliberazione incontra il consenso delle autorità comunitarie;

lo statuto di autonomia speciale della Sardegna prevede l'istituzione di più « punti franchi » nell'isola: tale disposizione è stata disattesa per responsabilità dei Governi italiani:

la decisione del Governo francese rappresenta una risposta, insieme con altre misure, alla situazione di svantaggio strutturale della Corsica, rispetto al territorio continentale, derivante dall'insularità e dal sottosviluppo —:

se non intenda promuovere una iniziativa analoga a quella del Governo francese per la Sardegna, anche tenendo conto che per altre isole in condizioni di ritardo nello sviluppo economico, appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sussistono regimi di zona franca riconosciuti dall'Unione. (5-00322)

CHERCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

Telecom Italia spa ha definito l'acquisizione dell'azienda Video On Line spa —:

quali siano le condizioni contrattuali di acquisto, comprese quelle relative alle garanzie sull'occupazione degli addetti, ai vincoli sul trasferimento delle attività, eccetera;

quali siano gli obiettivi connessi con l'acquisizione, e segnatamente quelle di carattere strategico;

se il Ministro interrogato non intenda esercitare le proprie responsabilità di azionista, affinché le aziende delle telecomunicazioni, oltre l'ovvio rispetto delle decisioni della Autorità di tutela del mercato, assumano decisioni coerenti con gli obiettivi dello sviluppo della concorrenza e della liberalizzazione, che sono condizionati anche dagli spazi di mercato effettivamente accessibili ai soggetti nuovi entranti.

(5-00323)

**GALLETTI.** — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici, dei beni culturali e ambientali e dell'ambiente.*  
— Per sapere — premesso che:

da anni si trascina la vicenda relativa alla costruzione di un ponte sullo stretto di Messina, diventata ormai un alibi per evitare di affrontare i problemi dell'attraversamento, come è stato sottolineato dalla protesta di Villa S. Giovanni nei giorni scorsi;

l'opera in questione appare inutile, dispendiosa, di grande impatto ambientale negativo, e alla fine dannosa anche per i livelli occupazionali;

tale valutazione nasce dall'esame dei volumi di traffico, dal tracciato della Salerno-Reggio Calabria, dalla considerazione che il raccordo al ponte dovrebbe essere realizzato tra l'Aspromonte e, speriamo, il futuro parco marino di Bagnara e Scilla, e infine dalla previsione di una sensibile diminuzione del traffico sui traghetti conseguenti alla eventuale realizzazione del ponte stesso;

la realizzazione del porto di Gioia Tauro potrebbe consentire di spostare tutto il traffico pesante su questo imbarco, risolvendo non solo i problemi di traghettamento, ma anche quello del traffico sul tratto autostradale da Gioia a Reggio e sulle strade siciliane —

quali siano i volumi di traffico sullo Stretto di Messina e sui tratti autostradali di avvicinamento;

quali e quanti siano i giorni « difficili » per l'attraversamento;

quali opere comportino il collegamento del ponte alla rete viaria;

se si preveda che l'attraversamento dell'opera sia a pagamento;

quali potrebbero essere i tempi di attesa all'eventuale casello;

quali siano i costi del ponte, delle opere di collegamento e di un eventuale intervento delle autostrade nel tratto Palmi-Reggio Calabria per il relativo raddoppio;

quale diminuzione si preveda sul traffico dei traghetti, con la conseguente perdita di occupazione;

quali siano il numero di occupati previsti per la manutenzione e la gestione del Ponte, la valutazione dell'impatto ambientale e paesistico del ponte e, soprattutto, delle opere collegate;

quali siano infine i costi per attrezzare il Porto di Gioia Tauro al traghettamento dei mezzi pesanti. (5-00324)

**BACCINI.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le recenti inchieste della procura milanese presso la pretura sulle « parcelle gonfiate » emesse nei confronti della Sea - società esercizi aeroportuali di Milano offrono lo spunto per richiamare l'attenzione degli organi di controllo sul problema delle forniture per le infrastrutture aeroportuali, che spesso non risultano, per tipologia, qualità e prezzo, rispondenti alle prescrizioni dei capitolati d'oneri;

nell'ambito degli interventi relativi alle opere di « Malpensa 2000 », risulta che la società Sea abbia autorizzato, nonostante il parere contrario dell'amministrazione concedente (direzione generale del-

l'aviazione civile), l'impiego di pannelli metallici di rivestimento della ditta tedesca *Hoesch*, non conformi alle prescrizioni tecniche di capitolato ed ai disegni di progetto;

le difformità di cui sopra pare infliscano la durabilità e quindi la conservazione nel tempo delle caratteristiche fisico-mecchaniche del prodotto;

il prezzo per la fornitura e posa dei pannelli sopracitati, secondo i correnti prezzi di mercato, risulta inferiore di circa il 30 per cento rispetto ai prezzi di contratto, con una conseguente diminuzione complessiva di spesa stimata in 6,5 miliardi di lire;

al riguardo, diverso sembrerebbe sia stato l'orientamento della società *Sea*, che, avendo incautamente ritenuto le soprari-chiamate difformità riconducibili al disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 24 del capitolato generale del ministero dei lavori pubblici, ha autorizzato l'adozione dei pannelli *Hoesch*, applicando un trascurabile ribasso sui prezzi elementari d'appalto;

da quanto sopra esposto e considerati i limiti di applicazione dell'articolo 24, così come sanciti dalla Corte Costituzionale, la variante adottata dalla società *Sea* deve ritenersi obbligatoriamente assoggettata alla superiore approvazione dell'Amministrazione concedente;

per quali motivi il direttore dei lavori e/o la concessionaria *Sea* abbiano potuto autorizzare una siffatta variante tecnica ed economica senza la predisposizione della relativa perizia, da sottoporre alla superiore approvazione del ministero dei trasporti e della navigazione, direzione generale dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 20 regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;

anche nella remota ipotesi di ritenere le denunciate difformità dei pannelli adottati, rispetto a prodotti italiani, ricomprese nell'ambito dell'articolo 24, per quali motivi siano stati adottati detti pannelli nonostante la riduzione applicata sul prezzo

d'appalto non possa essere ritenuta congrua e giustificabile secondo i correnti prezzi di mercato;

se non ritenga opportuno e doveroso, qualora i fatti rispondessero a verità, inviare gli atti, per gli opportuni controlli amministrativi, alla Corte dei Conti e, se del caso, alla procura competente.

(5-00325)

ANTONINO CARRARA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'8 gennaio 1922 una vasta frana distrusse gran parte dell'abitato del comune di S. Fratello (Messina);

a seguito di tale evento, con legge 9 luglio 1922, n. 1045, si dispose il finanziamento di un piano regolatore e la corrispondenza di sussidi a favore dei cittadini sinistrati per la ricostruzione dell'abitato in altra sede e cioè in Acquedolci, frazione del comune di S. Fratello, divenuta nel 1969 comune autonomo;

la frana successivamente aveva messo in pericolo anche la restante parte dell'abitato, venne, con regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473, autorizzato uno stanziamento straordinario per l'acquisizione delle aree necessarie per il trasferimento in Acquedolci dell'intero abitato di S. Fratello;

in esecuzione del regio decreto-legge fu adottato un piano di ampliamento del vecchio piano regolatore per la costruzione di infrastrutture pubbliche regolarmente realizzate, nonché di un vasto numero di fabbricati atti a dare alloggio a 1.600 famiglie (fabbricati non costruiti, sicché le aree edificabili restarono non occupate);

per rendere possibile l'attuazione di detto piano, con decreto del prefetto di Messina n. 30486 del 19 giugno 1934, furono espropriati dei terreni della superficie di metri quadrati 187.684,70;

erroneamente nel decreto espropriativo è stata riportata la superficie di metri quadrati 156.175,70 mentre di fatto alle

ditte espropriate le indennità sono state corrisposte per metri quadrati 187.684,70;

l'errore si riferisce agli eredi di Cu-pane Francesco, cui sono stati espropriati metri quadrati 35.010 di terreno, come risulta dal calcolo delle indennità pagate, mentre nel decreto viene riportata una espropriazione di terreno di metri quadrati 3.501, cioè metri quadrati 31.509 in meno che, sommati ai metri quadrati 156.175,70 riportati nel decreto espropriativo, danno la consistenza effettiva dei terreni espropriati, e cioè metri quadrati 187.684,70;

i predetti terreni rimasero inutilizzati, stante che gli interessati non ricevettero il contributo statale non avendo potuto presentare nei termini di sei mesi la relativa domanda, i terreni del piano regolatore sono stati trasferiti al demanio dello Stato che li mise a reddito dandoli in affitto per uso agricolo;

i concessionari dal 1960 in poi occuparono i suoli non per uso agricolo ma con costruzioni abitative. Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1955, n. 1097, dispose il consolidamento dell'abitato di S. Fratello e, conseguentemente, la revoca dello spostamento a valle;

dato l'elevatissimo numero di costruzioni, circa 600, il 14 agosto 1982 fu emanata la legge n. 615, che ha previsto la vendita a favore del comune di Acquedolci con due distinti contratti:

1) a titolo oneroso metri quadrati 137,957 e previo pagamento della somma di lire 772.559.200 stabilita dall'Ufficio tecnico erariale di Messina (contratto n. 159 del 24 novembre 1994);

2) a titolo gratuito metri quadrati 49.727,70 (aree utilizzate per opere di urbanizzazione primarie e secondarie - contratto n. 160 del 24 novembre 1994);

il contratto a titolo oneroso, come previsto dall'articolo 10, impegnativo per il comune di Acquedolci, che ha già versato le somme dovute, sin dalla stipulazione,

mentre per l'amministrazione del demanio dello Stato solo dopo la prescritta approvazione del Ministero delle finanze;

con elenco n. 6 del 29 aprile 1996 la Ragioneria generale dello Stato ha inviato alla Corte dei conti il decreto n. 91694 per la registrazione;

la Corte, però, ha avanzato dei rilievi in ordine alla effettiva consistenza del terreno da alienare, poiché nella legge n. 615 del 1982 è stato riportato l'errore materiale contenuto nel già citato decreto prefettizio n. 30486 del 19 giugno 1934 ed evidenziato dall'Intendenza di finanza di Messina, giusta nota n. 41428/86 Rep. 2D del 21 ottobre 1986;

la soluzione della vendita del compendio di Acquedolci ha pertanto subito l'ennesima battuta di arresto, proprio quando sembrava essere giunta a compimento, deludendo ancora una volta le aspettative delle numerose persone interessate che pagano, ormai da parecchi anni, un esoso canone di affitto per i terreni occupati -:

quali provvedimenti intenda adottare per portare a soluzione in tempi brevi l'annosa questione del trasferimento al comune di Acquedolci del compendio di cui in premessa, visto che sono ormai passati più di 74 anni dalla fatidica frana di S. Fratello ed altri 14 anni dalla emanazione della legge n. 615 del 1982 che sembrava dover porre fine alla vicenda e che, invece, alla luce di quanto sin qui emerso, sembra, piuttosto, averla complicata. (5-00326)

BECCHETTI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da taluni mezzi di informazione è stata data la notizia del grande cambiamento che avverrà in tempi brevi nel settore delle targhe automobilistiche;

è apprezzabile che il nuovo modello di targa introduca il simbolo « UE », consentendo così all'Italia di conformarsi alle norme europee e ripristinando per di più

anche il simbolo della provincia di origine, che si coniuga bene con forti principi federalisti;

le targhe alfanumeriche hanno risolto il problema di numerazione ma non hanno incontrato favore e consenso tra le forze dell'ordine, per la maggior difficoltà di lettura con conseguente calo dei risultati del lavoro di prevenzione e controllo;

è auspicabile che, nel pensare la struttura delle nuove targhe si sia tenuto conto del fatto che il nostro paese non è la Svizzera e che siano state sviluppate quindi tutte le problematiche connesse ai principi di ordine e sicurezza;

la targa personale/asportabile è stata adottata da pochissimi paesi nel mondo proprio per i principi succitati —:

se i Ministri interrogati abbiano tenuto conto delle conseguenze non solo di tipo economico ma anche sul piano dell'ordine pubblico, venutesi a creare con l'adozione delle targhe asportabili per i ciclomotori nonché delle situazioni-tipo che possono venirsi a creare (ad esempio, la polizia municipale non può multare autovetture in sosta per parziale mancanza di targa; delinquenti possono sostituire targhe su auto rubate; possono avvenire scambi di targhe fra autovetture, i furti essere facilitati, i bambini potrebbero collezionare sigle provinciali);

quali provvedimenti intendano adottare per prevenire le situazioni su menzionate ed altre che inevitabilmente si verrebbero a creare. (5-00327)

**MUZIO.** — *Ai Ministri della sanità, dell'interno, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Casa di cura privata Santa Rita srl, con sede in Vercelli in viale dell'Aeronautica, risulta di proprietà della Finmedica Eporediese srl e di altro azionariato diffuso; la stessa Finmedica interviene nella

clinica San Gaudenzio, nella Yussef Immobiliare, nella Dama trad corporation e nella *Major Assistance*;

il consiglio di amministrazione della « Santa Rita » ha revocato il mandato all'amministratore delegato, a fronte delle risultanze di una analisi condotta sulla contabilità sociale;

la Bimer Bamca spa ha notificato atto di pignoramento immobiliare, a garanzia di un credito di lire 1.853.164.093 conseguente all'atto di precetto notificato il 17 settembre 1994, per rate non pagate per un finanziamento di cinque miliardi a suo tempo erogato;

la Uno Banesto leasing ha notificato un atto di pignoramento del credito valutato dalla « Santa Rita » nei confronti della Ussl di Vercelli, che parimenti non procederà al pagamento di fatture scadute;

la Cassa di risparmio di Parma e Piacenza ha notificato decreto ingiuntivo per circa un miliardo, per scoperto di conto corrente;

l'amministratore delegato pare abbia emesso assegni bancari tratti dal conto corrente del Credito Bergamasco presso la filiale di Novara senza la necessaria copertura;

la ditta SMA, appaltatrice del servizio mensa, ha comunicato, causa della massa di crediti sospesi, l'impossibilità di continuare ad erogare il servizio;

se pur la società si è riservata l'esame per un eventuale ricorso alle procedure per l'ammissione al concordato preventivo, si è di fronte all'ipotesi di una reale bancarotta fraudolenta;

la Yussef Immobiliare spa è titolare della quota di maggioranza della Finmedica Eporediese, la quale è a sua volta titolare della quota di maggioranza della Santa Rita srl;

il tribunale di Novara ha dichiarato, con sentenza del 13 dicembre 1994, il fallimento della Yussef Immobiliare spa;

il sistema prodotto a « scatole cinesi » e, dati i tempi di accertamento da parte degli organi competenti, non consentono una rapida, urgente, necessaria trasparenza degli atti, anche per l'accertamento di eventuali reati;

la Coop società « l'Arciere » risulta azionista della S. Rita con rappresentanza nel consiglio di amministrazione;

il contratto per l'affitto della S. Rita, stipulato con l'Arciere Assistenza il 27 gennaio 1995, toglie agli organi fallimentari la possibilità di affrontare le necessarie determinazioni per una valutazione di eventuali diverse offerte anche più congrue a garanzia dei creditori chirografari o con privilegio;

stipulando il 27 gennaio 1995 il contratto di gestione all'Arciere e licenziando i circa 70 lavoratori, la S. Rita obbliga gli stessi di fatto, data la situazione disoccupazionale della città di Vercelli, a divenire *obtorto collo* soci-lavoratori dell'Arciere Assistenza e ad essere subordinati alle regole non solo contrattuali, ma statuarie, della società cooperativa, correndo obbligo ai lavoratori di divenire soci per poter essere assunti;

la casa di cura in questione sia per le possibilità di convenzione sia per le potenzialità di convenzioni ambulatoriali che per le professionalità di medicina generale, cardiologia che di riabilitazioni pneumotorie già consolidate è un importante centro per la comunità vercellese e non a caso si è a conoscenza di diverse offerte da parte di società di servizi sanitari per rilevare la stessa casa di cura;

va respinto qualsiasi tentativo atto ad intervenire sia sulla struttura che sull'area per fini speculativi e diversi da quelli oggetto dell'attività propria di questa casa di cura;

sarebbe necessario accertare se la partecipazione azionaria di più società in collegamento tra loro abbia consentito manovre di carattere speculativo da parte delle stesse, con particolare riguardo alla concatenazione di interessi che legano

l'Immobiliare Yussef spa, dichiarata fallita, con le partecipazioni disseminate in attività simili o diverse da quelle della casa di cura Santa Rita, considerata l'eventualità dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta -:

quali provvedimenti il Ministro della sanità intenda adottare per verificare la condizione della casa di cura in questione, non certo determinata dalla situazione economica generale delle strutture sanitarie quanto in seguito ad una gestione disinvolta;

quali atti intenda adottare per individuare responsabilità in ordine alle concessioni delle convenzioni con strutture sanitarie pubbliche in assenza di una verifica sulle garanzie fornite dalla casa di cura S. Rita;

se non intenda il Ministro dell'interno intervenire, attraverso la prefettura di Vercelli, per l'attivazione dei controlli previsti dall'ordinamento nei riguardi degli organi coinvolti, per garantire la necessaria e indispensabile trasparenza di quanto determinato;

quali interventi intenda predisporre il Ministro del lavoro anche tramite i suoi uffici periferici per garantire la prospettiva occupazionale ai lavoratori della Casa di cura S. Rita, costretti a diventare soci-lavoratori della Arciere Assistenza fino al 31 dicembre 1995 in presenza del contratto di gestione sottratto alla procedura concorsuale richiamata.

Analoga interrogazione, pervenuta nella XII legislatura (n. 5-00850 del 17 febbraio 1995), è rimasta priva di riscontro.

(5-00328)

GARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 27 ottobre 1992, il Ministero dell'interno ha stipulato il contratto di locazione relativo all'avviso della scuola di polizia nella Sicilia orientale, nel comune di S. Pietro Clarenza (CT), con consegna

della struttura da adibire all'uso sopraindicato entro il 31 dicembre 1994 ed apertura della scuola dal 1° gennaio 1995;

il Ministro dell'interno ha più volte sollecitato la consegna dell'opera, rappresentando la necessità di poter avere la scuola di polizia pronta per poter funzionare entro il termine contrattualmente pattuito del 31 dicembre 1994;

la struttura è stata effettivamente ultimata e completata in ogni sua parte (immobile, attrezzature, eccetera) entro il 31 dicembre 1994, e da tale data è rimasta a disposizione dell'Amministrazione per l'utilizzo convenuto;

tuttavia sono già trascorsi oltre diciassette mesi da quando l'immobile è stato posto a disposizione dell'Amministrazione, senza il riscontro di alcuna concreta iniziativa per l'apertura della scuola (col conseguente ulteriore rischio di un grave danno erariale);

l'apertura della scuola di polizia in un comune della Sicilia orientale rappresenta un importante e necessario segno del rafforzamento della presenza dello Stato nella lotta alla delinquenza ed alla criminalità organizzata —

quali concrete iniziative si intendano avviare per consentire l'immediata apertura in Sicilia della scuola di polizia, adempimento atteso da una città stanca di cronaca oltraggiosa. (5-00329)

**GARDIOL.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il data 3 marzo 1994, il Governo Ciampi ha approvato il progetto di costruzione di un tratto della superstrada Asti-Cuneo, quello relativo al percorso Asti-Alba-Bra-Marene;

la realizzazione di detto tratto è ormai improcrastinabile per ragioni di sicurezza del traffico nell'area e per l'economia dei trasporti ed è richiesta da tutte le amministrazioni locali delle province di

Asti e Cuneo e dalla stessa regione Piemonte; il percorso non trova opposizioni di sorta;

la realizzazione di tale superstrada è stata affidata con concessione alla società Satap (DI n. 2277 del 5 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1991);

la stessa Satap, in forza di tale concessione, ha usufruito del prolungamento dei termini per la gestione dell'autostrada Torino-Piacenza senza che siano stati intrapresi i lavori di realizzazione del tratto di superstrada Asti-Alba-Bra-Marene, che è immediatamente cantierabile, esistendo la progettazione esecutiva predisposta dalla provincia di Cuneo e da questa trasmessa alla stessa Satap;

la perdurante inerzia nell'esecuzione di tali lavori si traduce in un costante aumento annuo degli incidenti, dei feriti e dei morti e dell'inquinamento dovuto a rumori ed emissioni cui sono assoggettati abitanti dei comuni dell'area;

le amministrazioni locali hanno annunciato iniziative politiche e legali contro l'inerzia della Satap, dell'Anas e del ministero —

quali siano i motivi e le responsabilità dell'inerzia della Satap e dell'Anas sulla questione e se gli stessi intendano mettere in mora la Satap stabilendo un termine (breve) entro il quale la stessa debba iniziare i lavori relativi al tratto Asti-Alba-Bra-Marene;

nel caso questo termine non venga rispettato, se si intenda procedere alla revoca della concessione di cui al DI n. 2277 del 5 aprile 1991 e affidare l'esecuzione delle opere alle province di Asti e Cuneo, le quali dispongono di una struttura tecnica adeguata per la gestione e la direzione dei lavori, attraverso lo strumento dell'accordo di programma. (5-00330)

**CHIUSOLI, MIGLIAVACCA e SEDIOLI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

più volte, e da ultimo in data 24 giugno 1996, gli uffici del ministero del lavoro hanno chiesto alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo e segnatamente alla lega nazionale delle cooperative e mutue, dati e notizie già in possesso del ministero o ricavabili da atti, documenti e certificati colà giacenti, e ciò in aperta violazione di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

tenuto conto che in particolare sono stati richiesti:

1) dati relativi alle ispezioni straordinarie eseguite presso le cooperative aderenti; al riguardo si ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, tali ispezioni sono di esclusiva competenza del ministero del lavoro; inoltre, secondo quanto disposto dal punto f) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1994, n. 757, i verbali di ispezione alle società cooperative sono tra i documenti formati o stabilmente detenuti dal ministero del lavoro e sono sottratti e al diritto di accesso e, dunque, non possono essere posti a conoscenza di qualsivoglia soggetto esterno;

2) dati relativi agli esposti presentati da soci o amministratori di cooperative; non sono le associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo le destinatarie di tali atti ma i vari uffici del ministero del lavoro;

3) dati relativi ai provvedimenti proposti dagli ispettori agli uffici del lavoro; tali provvedimenti sono già depositati presso quegli uffici e non vengono proposti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

4) dati riguardanti le risultanze ispettive secondo una classificazione di fattispecie non prevista dal verbale di ispezione approvato dal ministero del lavoro in data 12 marzo 1993 e sulla base del quale si eseguono tutte le ispezioni —:

come sia possibile conciliare tali atteggiamenti con lo spirito e la norma della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con la più leale e trasparente collaborazione manifestata da quella associazione alle richieste di informazioni avanzate dalle istituzioni competenti;

se il Ministro in indirizzo non ravvisi una « anomalia » in tali onerose reiterate richieste, rivolte solo ed esclusivamente a quella associazione e per di più con la conclusione che una mancata risposta a tali quesiti entro e non oltre il 31 agosto 1996 comporterebbe un giudizio negativo « rispetto all'efficienza dell'associazione medesima in materia di revisione di enti cooperativi ». (5-00331)

CHIUSOLI, SEDIOLI e MIGLIAVACCA.  
— Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la necessità di pervenire ad una definizione del « socio lavoratore » di cooperativa di produzione e lavoro tanto equilibrata da cogliere nella giusta misura la duplicità di tale specifica figura, in parte imprenditore associato nella gestione collettiva dell'impresa, in parte prestatore di lavoro, respingendo quindi la tendenza a considerarlo solo imprenditore od alla stessa stregua del mero lavoratore subordinato, anche in considerazione delle gravi conseguenze derivanti dagli atteggiamenti assunti dall'Inps o dalle recenti sentenze della Corte costituzionale, impone un immediato chiarimento al fine di evitare un gravissimo danno per la cooperazione medesima, che invece è tutelata a norma dell'articolo 45 della Costituzione;

più precisamente, con la sentenza n. 334 del 12-20 luglio 1995, la Corte costituzionale ha stabilito che è costituzionalmente legittima la norma secondo la quale ai soci di cooperativa non competono le prestazioni del fondo di garanzia per il trattamento di fine retribuzione di cui all'articolo 2 della legge n. 297 del 1982, anche se è stata versata la relativa contribuzione, in quanto il socio lavoratore as-

sociato non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2120 del codice civile;

in base a tale pronuncia, anche perché formalmente esplicitato nella sentenza, la remunerazione dell'attività lavorativa prestata dal socio si configurerebbe come riparto, anche se anticipato, degli utili; tale interpretazione rischia di determinare un effetto per cui i crediti che il socio vanta nei confronti della cooperativa non sarebbero più assistiti da privilegio;

nonostante le ripetute sollecitazioni e le numerose richieste di chiarimenti, alle società cooperative ed ai loro lavoratori in caso di ammissione al lavoro non vengono applicate le norme volte a facilitare l'incremento occupazionale ed in particolare quanto previsto dai seguenti articoli:

a) articolo 25, comma 8, della legge n. 223 del 1991 (per ciascun lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella degli apprendisti, per i primi 18 mesi);

b) articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990 (in caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi con intervento dalla cassa integrazione guadagni straordinaria per un uguale periodo, i contributi previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 50 per cento o non sono dovuti nel Mezzogiorno, per un periodo di 36 mesi);

c) articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991 (i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi, con pagamento dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti);

d) articolo 8, comma 4, della legge n. 223 del 1991 (per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, assunti a tempo pieno ed indeterminato, è concesso un contributo pari al 50 per cento dell'indennità di mobilità che sarebbe loro spettata);

e) articolo 16 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito dalla legge n. 451 del 1994 (possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni, con specifiche agevolazioni contributive, differenziate a seconda delle aree geografiche del paese);

f) articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 357 del 1994, convertito dalla legge n. 489 (alle società ed enti privati che assumono soggetti al primo impiego, in mobilità o disoccupati o cassintegrati compete un credito d'imposta, purché incrementino la propria base occupazionale);

è stata fino ad oggi negata dall'Inps l'applicabilità ai soci lavoratori della normativa sul *part-time* (strumento previsto dalla legge n. 863 del 1984 al fine di assecondare le esigenze delle imprese e dei lavoratori interessati), nonostante diverse pronunce giudiziarie ne abbiano affermato la piena applicabilità ai soci lavoratori, anche nel caso di cooperative che operano con salari convenzionali e periodi di occupazione media;

nonostante il pieno rispetto da parte delle cooperative delle norme relative al versamento dei contributi previdenziali, l'Inps si rifiuta di riconoscere alle società cooperative ed ai soci lavoratori interessati le prestazioni relative alle indennità di disoccupazione e mobilità creando pesanti difficoltà all'andamento delle gestioni aziendali; tutto ciò anche a fronte di sentenze che hanno condannato l'Inps a corrispondere le indennità di cui sopra e degli orientamenti favorevoli del Ministero;

nonostante la sentenza n. 11807 del 1992 della Corte di cassazione, l'Inps continua a negare alle cooperative la possibilità di fruire, per i soci lavoratori, dei benefici contributivi previsti per i contratti di formazione e lavoro;

nonostante il Ministero del lavoro ritenga applicabile la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi per il Mezzogiorno alle cooperative disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del

1970, purché venga rispettato ed applicato il salario convenzionale stabilito dagli appositi decreti ministeriali, l'Inps chiede comunque l'applicazione di un contratto, anche per quei settori, come il facchinaggio, privi sia di contrattazione propria sia di riferimento;

infine, sempre più urgente diventa l'esigenza, già oggetto di confronto con il Ministero del lavoro, di definire uno specifico inquadramento previdenziale con apposite norme per la determinazione della base imponibile per i soci delle cooperative sociali;

tali interpretazioni, fatte proprie dagli istituti previdenziali, appaiono fortemente discutibili e sovente contraddette in modo esplicito dalla giurisprudenza ma anche, seppur implicitamente, da specifiche norme di legge;

comunque, le stesse interpretazioni appaiono gravemente inique in un contesto normativo di pressoché totale assimilazione del trattamento contributivo del socio a quello del lavoratore dipendente -:

se non ritenga urgente intervenire per porre rimedio, attraverso idonei provvedimenti, a tali palesi incongruenze (l'Inps considera il socio lavoratore come lavoratore autonomo quando deve erogare determinate prestazioni ed invece come mero lavoratore subordinato quando esige dalla cooperativa la contribuzione previdenziale e sociale) che: creano ulteriori difficoltà ai processi di ristrutturazione e di adeguamento delle aziende cooperative; contraddicono palesemente le finalità di crescita occupazionale, proprie della normativa citata; determinano una situazione di precarietà tale da causare un voluminoso contenzioso a livello giudiziario e amministrativo che non giova ad alcuno; suscitano discredito verso le istituzioni e producono allarme, malessere e preoccupazioni nella base sociale. (5-00332)

GARRA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

la gestione del comune di Grammichele (provincia di Catania) non risponde a criteri di legalità e trasparenza, come si evince dai fatti seguenti di cui l'interrogante è a conoscenza:

1) si sono verificate in passato presioni assai rilevanti da parte degli organi dell'esecutivo e dal consiglio comunale sulla Spa Metansicula (che per contratto gestisce il più grosso affare economico di quel centro - 13 miliardi - ossia l'appalto per la realizzazione della rete nonché per la distribuzione del gas), allorché detta Spa si avvaleva della ditta Faro di Palagonia per forniture e trasporti; esse culminarono nella costituzione di una commissione d'inchiesta, nominata con delibera consiliare n. 38/1994, di cui è stato chiamato a farne parte anche l'imprenditore, consigliere comunale di maggioranza, signor Francesco Giandinoto (a suo tempo amministratore e rimasto titolare del 25 per cento delle quote della Srl Di Silvestro & Giandinoto);

2) le acque tornarono « chete » dopo che le forniture ed il nolo degli autocarri furono tolti alla ditta Faro ed assegnati dalla Spa Metansicula alla Srl Di Silvestro & Giandinoto. Invero, i controlli massicci si diradarono (forse cessarono del tutto) e non venne più dato corso agli accertamenti per i quali era stata costituita la commissione consiliare d'inchiesta, malgrado i solleciti e le interrogazioni dei gruppi consiliari di opposizione (AN, Forza Italia ed Indipendenti), volti ad evidenziare la grave incompatibilità del doppio ruolo di controllati-controllori;

3) il mancato rispetto delle norme sull'obbligo di non partecipazione a dibattiti consiliari (e non di semplice astensione in sede di votazione) è evidenziato dal fatto che il consigliere comunale Francesco Giandinoto ha preso parte alla discussione della delibera consiliare n. 86 del 6 dicembre 1994, facendo dichiarazioni rivelatrici di interessi propri;

4) il consiglio comunale di Grammichele inseriva nel dispositivo della deliberazione n. 65 del 29 giugno 1995 una determinazione (il punto 2) estranea al-

l'ordine del giorno, avendo disposto la nomina di un avvocato onde rendere parere legale sulla incompatibilità del consigliere comunale Francesco Giandinoto, tant'è che la sezione di Catania del Coreco dispose l'annullamento della medesima deliberazione n. 65/1995, limitatamente al punto 2 del dispositivo;

5) il sindaco di Grammichele, non tenendo in alcuna considerazione il ruolo dell'organo di controllo, richiedeva parere legale all'avvocato Salvatore Cittadino ed il consiglio comunale di Grammichele - sulla scorta del parere dell'avvocato Cittadino arbitrariamente acquisito e tenuto in conto *contra legem* (vedasi quanto sopra evidenziato circa l'annullamento da parte del Coreco dell'atto deliberativo n. 65/1995 relativo alla richiesta di parere) - ravvisava a maggioranza l'insussistenza della causa di incompatibilità nei confronti del consigliere Francesco Giandinoto, benché la Srl

Di Silvestro & Giandinoto gestisca indirettamente una parte dei lavori alla stessa Srl, di fatto subappaltati dalla Spa Metansicula;

6) la permanenza del consigliere Francesco Giandinoto in seno al massimo organo deliberante rende illegittima la generalità degli atti che da quel consiglio vengono emanati -:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti suesposti;

se non ritenga di segnalare al governo della regione siciliana ed all'assessorato regionale agli enti locali, ai quali competono i controlli sugli organi degli enti territoriali siciliani, l'esigenza di far luce sui gravi fatti sopra esposti, per l'esercizio della potestà ispettiva volta al ripristino della legalità ed all'accertamento di eventuali responsabilità connesse. (5-00333).